

ACCORDO ATTUATIVO

RELATIVO ALLA SALUTE E SICUREZZA

PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO DELLA SPEZIA

TRA

PROMOSTUDI LA SPEZIA - Fondazione di Partecipazione per la promozione degli studi universitari alla Spezia (di seguito anche “Promostudi”), con sede legale in La Spezia, Viale Nicolò Fieschi 16/18, 19123, pec: promostudi-sp@pec.net, codice fiscale e partita iva 01148980111 rappresentata dal Presidente Prof. Simone Lazzini, nato a Sarzana (SP) il 11/01/1972, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di indirizzo del 24 aprile 2026.

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, codice fiscale e partita iva 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Federico Delfino, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2025

(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

PREMESSO CHE

a) l'Università ha stipulato con Promostudi in data 22/05/2025 una convenzione finalizzata al mantenimento e allo sviluppo del

Campus universitario della Spezia, quale sede decentrata dell'Università, disciplinando i reciproci rapporti e oneri;

b) in forza dell'art. 9 della sopracitata convenzione, è prevista la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti, nel rispetto della convenzione stessa e della normativa vigente e che tali accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le Parti, specificando in particolare anche gli aspetti relativi alla sicurezza;

c) in forza dell'art. 11 comma 1 della sopracitata convenzione e in applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), è stabilito che “al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi”;

d) le Parti intendono proseguire nella lunga e proficua collaborazione già instaurata al fine di mantenere le attività del Campus

universitario della Spezia.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, concorrendo a formare la vincolante volontà delle Parti.

Art. 2

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i.*), si stabilisce che il soggetto che assume la posizione di garanzia, a cui competono gli obblighi previsti dalla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro è individuato nel datore di lavoro di Promostudi; tale vincolo gerarchico si intende pertanto applicato anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso il Campus universitario della Spezia. Promostudi tratta i dati personali per tale finalità, in qualità di titolare autonomo.

2. Resta inteso quanto previsto dall'art. 4 "Oneri per Promostudi" della sopracitata convenzione, relativi alla gestione operativa del Campus universitario della Spezia, anche ai fini di quanto previsto al precedente comma.

Art. 3

1. Le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili al presente

accordo attuativo, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente atto siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dall'accordo stesso. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente accordo è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

2. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

3. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione del presente accordo.

Art.4

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione attuativa, si applicano le disposizioni della convenzione quadro stipulata in data 22.05.2025.

Art. 5

1. Il presente accordo si compone di n. 5 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a Promostudi il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti nella data dell'ultima sottoscrizione

PROMOSTUDI LA SPEZIA

IL PRESIDENTE

(Prof. Simone Lazzini)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

IL MAGNIFICO RETTORE

(Prof. Federico Delfino)